

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 200)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GHERBEZ Gabriella, MORANDI, BERTI, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, MERZARIO e ROSSANDA Marina

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1979

Provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio

ONOREVOLI SENATORI. — Con questo disegno di legge si intende mettere il personale civile e militare dello Stato, reso paraplegico e tetraplegico per ragioni di servizio, in condizione di poter fronteggiare le cure speciali di cui abbisogna e di potersi reinserire, nel più breve tempo possibile, in famiglia e nella vita sociale.

Come noto, si tratta di una categoria di invalidi che hanno perso definitivamente la facoltà di deambulazione (paraplegici) ed in certi casi anche di movimento ed uso degli arti superiori (tetraplegici), e che, avendo paralizzati irreparabilmente gli organi addominali, hanno perso per sempre la possibilità delle funzioni fisiologiche degli stessi con tutte le ovvie conseguenze, fisiche, morali, psicologiche.

Con cure appropriate e costanti, con la dotazione di strumenti e attrezzi idonei, oggi presenti sul mercato interno o, in parte, comunque su quello estero, con il ritorno nell'ambiente familiare originario, il recu-

pero di questi invalidi è di gran lunga facilitato, ossia è resa possibile una graduale ripresa della loro autosufficienza, in percentuali che non sono mai generalizzabili (ogni soggetto, infatti, reagisce in modo diverso), e di cui mai si può avere la certezza che abbiano raggiunto il massimo grado possibile.

Per questo, finita la prima fase di degenza e cura intensiva, tali soggetti devono disporre subito — poiché diversamente il recupero dei vari organi, muscoli, eccetera, può essere pregiudicato per sempre — di cure riabilitative e degli attrezzi necessari. Mentre il ritorno in famiglia, anch'esso da attuarsi prima possibile (tranne per i casi in cui la famiglia respinge il paraplegico), richiede l'adattamento dell'alloggio alle nuove esigenze, alle nuove condizioni fisiche dell'invalido (ingresso più ampio, scivoli, ascensori o eliminazione di scalinate, bagno e servizi annessi, cucina, letto, porte e finestre adatti, carrozzella ed altri attrezzi).

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tutte queste necessità sono legate ad alti costi, che il personale statale, reso invalido, non può certo sostenere con le proprie forze.

Va ricordato, a questo punto, che mentre gli altri lavoratori, invalidi per servizio, sono coperti dalle varie fasce di assicurazione INAIL o diversamente, anche se non tutti in modo adeguato e del tutto corrispondente alle esigenze, il personale statale è rimasto sin qui completamente privato della possibilità di reinserimento e costretto a vivere negli istituti di cura, di cui ben si conosce la situazione, spesso insostenibile, e che in nessun modo possono sostituirsi all'affetto familiare ed alla vita sociale.

Da qui l'opportunità di una misura legislativa, quale il presente disegno di legge, che mette anche il personale statale, reso paraplegico per servizio, nelle condizioni di affrontare il nuovo stato con maggior serenità.

Nell'articolato, e precisamente nell'articolo 1, è prevista per i paraplegici che appartengono alle categorie A-2 e A-bis 3 della tabella E della legge 28 luglio 1971, n. 585, un'indennità *una tantum* e precisamente dell'importo di 40 milioni di lire per gli appartenenti alla categoria della lettera A-2 di detta legge e di 25 milioni di lire per gli appartenenti alla categoria della lettera A-bis 3, tenendo presenti i costi di adattamento iniziale dell'ambiente domestico e delle attrezature primarie, di cui sopra si è detto.

L'articolo 2 prevede una indennità speciale mensile per le due categorie di cui all'articolo 1, al fine di consentire il proseguimento ininterrotto delle cure fisioterapiche, per la manutenzione degli attrezzi, l'acquisto di nuovi strumenti e del materiale igienico-sanitario occorrente.

Nell'articolo 3 si propone il rimborso delle spese di viaggio per l'invalido e il suo accompagnatore in caso di ricorso agli istituti di rieducazione o assistenziali, non solo per le visite di controllo, ma anche per le prestazioni e gli interventi, che dovessero dimostrarsi necessari. Inoltre, si prevede che qualora in territorio nazionale non esista la possibilità di talune prestazioni e sia gioco-forza ricorrere all'estero, le spese di viaggio

per l'interessato ed il suo accompagnatore vengano parimenti rimborsate.

Nello stesso articolo si prevede inoltre che le spese di degenza e cura negli istituti prima menzionati — qualora non fossero sostenute dalle unità sanitarie locali, previste dalla legge di riforma sanitaria 23 dicembre 1978, n. 833 — siano anticipate dall'Amministrazione e poi recuperate nei quattro quinti sull'indennità speciale prevista dall'articolo 2 del presente disegno di legge e sull'indennità di assistenza ed accompagnamento prevista dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1975, n. 361.

Gli articoli successivi prevedono il diritto all'assegnazione di accompagnatori, nelle diverse fasi della ripresa, ossia nel periodo successivo alla degenza iniziale.

L'ultimo articolo prevede l'onere complessivo nella misura di lire 3.000 milioni, che si rendono strettamente necessari al fine di soddisfare le reali esigenze degli invalidi paraplegici.

Va ribadito che il presente disegno di legge risolve certamente solo in minima parte il grosso problema del personale statale reso paraplegico per servizio, categoria, questa, destinata piuttosto ad ampliarsi che a restringersi, tenuto conto dell'attuale situazione del Paese, delle difficoltà nel campo dell'ordine pubblico e dei rischi che oggi i militari ed altro personale statale corrono giornalmente.

L'inserimento in famiglia d'altronde non può essere totale, se non si ampliano le possibilità per l'invalido di disporre di un servizio di cure rieducative nelle vicinanze della propria abitazione, il che richiede l'adeguamento delle strutture esistenti presso gli ospedali ed i luoghi di cura periferici.

Non si tutela o aiuta sufficientemente questa categoria assegnando agli invalidi l'indennità speciale negli importi indicati nell'articolo 2, quando tanti sono i casi di paraplegici, che per cure in istituti privati e l'acquisto di attrezature e materiale sanitario spendono cifre di gran lunga superiori.

Ma è un disegno di legge che perlomeno avvicina l'invalido alla famiglia ed alla vita sociale.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per questo, onorevoli senatori, proponiamo il suo accoglimento.

Il problema cui questo disegno di legge fa riferimento è già stato affrontato in sede di 1^a Commissione (Affari costituzionali e interno) del Senato, che ha espresso parere favorevole, con modifiche corrispondenti del tutto al presente testo. L'apertura della crisi governativa e lo scioglimento delle Camere non ne hanno consentito l'approvazione in Aula.

Tuttavia si parte da valutazioni unitarie e già ampiamente discusse, il che potrà certamente facilitare il nuovo *iter* del presente disegno di legge.

Infine, poichè riteniamo che la questione degli invalidi con l'approvazione del presente disegno di legge non potrà certo essere risolta pienamente, facciamo presente agli onorevoli senatori l'opportunità e la necessità che il Parlamento inizi quanto prima uno studio per:

1) coordinare e uniformare la materia, superando le contraddizioni esistenti nel

campo e dando a tutti i paraplegici del Paese la possibilità del massimo recupero individualmente possibile;

2) adeguare strutture pubbliche, servizi, mezzi di trasporto pubblici alle esigenze degli invalidi privi di deambulazione;

3) attuare la normativa relativa all'edilizia, adeguandola nelle parti lacunose al fine di corrispondere alle esigenze degli stessi;

4) inserire gli invalidi nei posti di lavoro adeguando le attrezzature al loro stato ed apriendo loro la porta a nuove possibilità, sinora precluse.

Solo così si potrà superare la vecchia concezione di assistenza per sostituirla con una assistenza di tipo nuovo, come un Paese moderno deve saper creare. Tale assistenza è recupero, reinserimento, equiparazione dell'invalido agli altri cittadini non colpiti da invalidità, è assistenza che deve portare l'invalido a diventare soggetto attivo e produttivo al massimo grado consentito.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai mutilati ed invalidi per servizio titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da invalidità contemplate nella tabella *E*, lettera A, n. 2, e lettera *A-bis*, n. 3, annessa alla legge 28 luglio 1971, n. 585, è concessa un'indennità per una volta tanto nelle seguenti misure:

lettera A, n. 2, lire 40.000.000;
lettera *A-bis*, n. 3, lire 25.000.000.

L'indennità di cui al comma precedente è aumentata della misura corrispondente all'equo indennizzo, di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, per il personale militare di leva.

Art. 2.

Per le particolari cure fisioterapiche e per la occorrente dotazione di attrezzature tecniche per i mutilati e gli invalidi per servizio ascritti alla tabella *E*, lettera A, n. 2, è concessa un'indennità speciale nella misura mensile di lire 250.000.

Detta indennità è corrisposta nella misura di lire 100.000 mensili agli invalidi ascritti alla tabella *E*, lettera *A-bis*, n. 3.

Art. 3.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella *E*, lettera A, n. 2 e *A-bis*, n. 3, sono rimborsate dall'Amministrazione le spese di viaggio, comprese quelle relative all'accompagnatore, per interventi, prestazioni e visite di controllo presso istituti rieducativi o assistenziali anche all'estero ove tali non esistano nel territorio nazionale.

Le spese di degenza e cura in detti istituti, sino a quando non saranno a carico dell'unità sanitaria locale, sono anticipate dall'Amministrazione, salvo recupero, nel limite di quattro quinti, mediante ritenute operate

sulle indennità di cui al precedente articolo 2 e all'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, quale risulta sostituito dall'articolo 3 della legge 25 luglio 1975, n. 361.

Art. 4.

Ai mutilati ed invalidi per servizio ascritti alla tabella *E*, lettera A, n. 2, fermo restando il diritto ad un secondo accompagnatore militare secondo le modalità previste all'articolo 3, sesto comma, della legge 25 luglio 1975, n. 361, complete, limitatamente ai periodi di non degenza presso istituti di cura, l'assegnazione di un terzo accompagnatore.

Art. 5.

Ai mutilati ed invalidi per servizio che cessano dal servizio per una delle infermità indicate al precedente articolo 1 è assegnato, all'atto della cessazione dal servizio e fino al riconoscimento del diritto alla pensione o assegno privilegiato ordinario, uno degli accompagnatori previsti dalla legge.

Art. 6.

All'onere di lire 3.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1979 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anzidetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.